

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2006 (GU n. 255 del 2-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kramp-Del», registrato al n. 13357.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 giugno 2006 dall'impresa Phoenix-Del S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kramp-Del» uguale al prodotto di riferimento denominato «Molok» registrato al n. 13187 con D.D. in data 28 marzo 2006 dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Molok» dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Kramp-Del», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 marzo 2011 l'impresa Phoenix-Del S.r.l., con sede in piazza Salvemini, 7 - Padova, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Kramp-Del» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13357.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

KRAMP-DEL

Insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

Partita n°

COMPOSIZIONE

-BUPROFEZIN puro g. 40,5 (= 430 g/l)
-Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)



Pericoloso
per l'ambiente

PHOENIX-DEL

Phoenix-Del S.r.l. - P.zza Salvemini, 7 - Padova

Registrazione Ministero della Salute n° xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 200 - 250 - 500; litri 1 - 5 - 10 - 20

Officine di produzione:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornivo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. - Torrenieri (SI).

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE

Il KRAMP-DEL è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore in formulazione di sospensione concentrata, che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embrionogenesi. Viene impiegato sulle seguenti colture (dosaggi riferiti a q.le acqua):

Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo : contro Cocciniglia di San José (Quadraspidioti) a 60-80 g/hl [minimo 2 kg/ha] intervenire sulle larve svernanti a punte verdi-orecchiette di topo per le pomacee, Bottoni rosa per il Pesco, Actinidia Cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) 60-80 g/hl (64-85 ml/hl) [minimo 2 kg/ha] intervenire alla migrazione delle neanidi.

Vite : Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis) 100 g/hl (106 ml/hl) Intervenire sulle larve Cocciniglie 60 g/hl (64 ml/hl). **Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino)** : Cocciniglie (Aonidiella aurantii, ecc.) 60-80g/hl (64-85 ml/hl) [minimo 2 kg/ha], da solo; 69-80 g/hl (73 - 85 ml/hl) [1,5 kg/ha] in miscela con Olio minerale all'80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi Mosca bianca e altri Aleurodidi 60 g/hl (64 ml/hl).

Olivo : Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissat oleae) 60-80-150 g/hl (64-85-160 ml/hl) [minimo 2 kg/ha] da solo; 60-80 g/hl (64-85 ml/hl) [1,5 kg/ha] in miscela con un Olio Minerale all'80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi.

Colture Ortive (pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchini, fagiolo, fagiolino, pisello, lattuga): larve di Aleurodidi: Trialeurodes vaporariorum 70 g/hl (75 ml/hl), Bemisia tabaci 60 g/hl (64 ml/hl)

Riso, Frumento: Cicaline 60-100 g/hl (64-106 ml/hl).

Cotone : larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 60 g/hl (64 ml/hl).

Colture Floreali, Ornamentali, Forestali, Vivai : Cocciniglie 100-120 g/hl (106 - 127 ml/hl) [neanidi in migrazione] 100-120 g/hl (106-127 ml/hl) [forme svernanti alla ripresa vegetativa]

Avvertenze: Il prodotto non elimina gli adulti, pertanto qualora fosse necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con un idoneo adutticida. E' necessaria una completa ed abbondante bagnatura della vegetazione trattata.

COMPATIBILITA' : il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' : evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con tutte le colture erbacee.

Intervallo di sicurezza: Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco 7 gg. Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melone, Cetriolo, Zucchini 3 gg. Pomodoro 2 gg. Vite 15 gg. Actinidia 30 gg. Olivo 28 gg. Riso 21 gg. Cotone 24 gg. Lattuga, Frumento 14 gg.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A09700